

continueranno ad essere corrisposte al comune, senza obbligo di restituzione, nei modi e termini e pei titoli indicati nella suddetta legge.

L'autorizzazione, prevista all'ultima parte dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1907, n. 502, sarà data con decreto reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro in seguito a deliberazione del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa ».

All'articolo 3 l'onorevole Abignente ed altri nove deputati propongono, dopo il primo capoverso, la seguente aggiunta: « Nulla è innovato pel termine entro il quale debbono essere compiute le opere, di cui nella legge 11 luglio 1907 n. 502 ».

Onorevole Abignente, vuol parlare per svolgere il suo emendamento aggiuntivo?

ABIGNENTE. L'aggiunta si svolge da sè: non ha bisogno di chiarimenti. Rinunzio a parlare perchè è chiarissima: del resto il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro?

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A me pare che non sarebbe necessaria questa aggiunta. L'articolo 3 si riferisce alla legge 9 luglio 1907, e conferma che le somme che debbono corrispondersi debbono corrispondersi nei modi e termini della indicata legge.

Ma, poichè l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Abignente non fa che chiarire la cosa, io non ho difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 3 con l'aggiunta dell'onorevole Abignente accettata dal Governo.

(È approvato).

#### Art. 4.

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma mutui ammortizzabili in un periodo estensibile sino a 50 anni per l'esecuzione delle opere e per le provviste dei materiali, di cui nell'elenco annesso alla presente legge (allegato B).

« Salva l'osservanza delle prescrizioni di altre leggi, i detti mutui saranno concessi in seguito a parere favorevole del ministro dei lavori pubblici e previo l'adempimento delle condizioni, che saranno anche stabilite dal regolamento, nel quale saranno altresì stabilite le norme speciali per i prelevamenti dello ammontare dei mutui ».

(È approvato).

#### Art. 5.

« A cominciare dal 1° luglio 1911 lo Stato assume la intera spesa necessaria pel pagamento dell'annualità di interessi e di ammortamento del prestito di lire 6,000,000 per l'esecuzione delle opere della zona monumentale, stabilita con l'articolo 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502.

« Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto negli articoli 3 della convenzione 5 marzo 1907 e 17 e seguenti della suddetta legge 11 luglio 1907, n. 502, specialmente per quanto riguarda il pagamento del residuo contributo arretrato in dipendenza della legge 18 dicembre 1898, n. 509, e la proprietà e l'onere della manutenzione, riservati allo Stato pei soli monumenti, ed al comune per le strade, parchi, viali e giardini.

« Il capitolo 246 del bilancio per la spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 e quelli corrispondenti per gli esercizi successivi sino al totale ammortamento del mentovato mutuo di lire 6,000,000 saranno aumentati da lire 200,000 a lire 300,000 per l'estinzione, a rate semestrali anticipate, della detta somma dovuta alla Cassa depositi e prestiti ».

Ma al secondo comma deve proprio dirsi « Resta per tutt'altro salvo quanto è disposto ecc. »?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Deve dirsi proprio così.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Per l'articolo 6 c'è un nuovo testo proposto dal Ministero...

VALENZANI, *della Commissione*. ...e concordato con la Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 6 nel nuovo testo concordato è il seguente:

« La gestione del dazio consumo nel comune di Roma, assunta dallo Stato ai termini delle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, 20 dicembre 1900, n. 443, 8 luglio 1904, n. 320, 22 dicembre 1905, n. 613 e 11 luglio 1907, n. 502, è prorogata a tutto l'anno 1920.

« Il totale avanzo netto della gestione, determinato in conformità di quanto è disposto all'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, a cominciare dall'esercizio finanziario 1911-12, sarà ripartito in modo da detrarre dalla metà spettante allo Stato e da aggiungere alla metà spettante al comune una somma ragguagliata al 20 per cento